

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO G.I.P.; R.G. 13.706/20 N.R. mod. 44;

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 410 C.P.P.

Nell'interesse di:

Associazione CIVITAS (C.F.: 97858130152), con sede in Milano, via Ceradini n. 16, in persona del Presidente, avv. Giuseppe Pellegrino, difesa dall'avv. Alberto Ferrari;

- ente rappresentativo di interessi lesi da reato

contro:

persone fisiche allo stato non ancora identificate;

- denunciati

tutte comunque operanti nel contesto degli enti:

MEDITERRANEA SAVING HUMANS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

SOS MÉDITERRANÉE ITALIA ONLUS (C.F.: 97315570826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- enti amministrativamente responsabili

o o O o o

La denunciante non può concordare con la richiesta di archiviazione del

Pubblico Ministero.

Nel caso di specie l'Associazione ha denunciato condotte che – al di là della libera riqualificazione giuridica da parte dell'Autorità giudiziaria – ai sensi dell'art. 521 c.p.p. corrispondono **sul piano fattuale** e non solamente giuridico al **concorso nel crimine internazionale di tratta** di esseri umani.

Compravendere una persona, nel momento in cui non sia in grado di pagarsi il viaggio, torturarla, privarla della libertà personale, estorcerne denaro dalla famiglia, sfruttarla in condizioni di schiavitù sotto vigilanza armata, sfruttarla sessualmente a finalità economiche o di soddisfacimento personale: tutto ciò **non significa agevolarla nell'attraversamento illecito di una frontiera**, ma **lederla nei diritti fondamentali** a un livello di gravità giudicato intollerabile dall'intera Comunità internazionale, anche in deroga alle prerogative nazionali di cui all'art. 25 Cost..

Poi, per carità, non mancano precedenti, peraltro illustri, come C.Cost. 238/14, peraltro con partecipazione nel collegio dell'attuale Presidente della Repubblica, che hanno dichiarato l'illegittimità parziale della legge di ratifica dell'adesione della Repubblica Italiana alle Nazioni Unite: ma tutto ciò invita a riflettere come, in fattispecie quale quella qui in discussione, i punti geodetici siano dettati più dagli insegnamenti del Manzoni e dei manuali di storia, che dalle pubblicazioni giuridiche rivolte agli operatori del diritto.

Il fatto – che non sarà certamente una modesta associazione milanese ad esporre ad una Procura della Repubblica situata sul fronte degli sbarchi – è di estrema chiarezza:

- quarantatré persone hanno lasciato i paesi di origine nell'Africa occi-

dentale ed hanno raggiunto la costa libica dopo aver attraversato distanze che variano tra i 4.000 ed i 7.000 chilometri;

- il percorso terrestre si ripartisce sommariamente in tre aree:

- l'attraversamento dei paesi sub-sahariani a bordo di mezzi pubblici fino all'arrivo nei due principali centri di smistamento di Gao (rotta maliana) o Agadez (rotta nigerina);

- l'attraversamento del deserto algerino o libico a bordo di mezzi fuoristrada;

- l'attraversamento del territorio libico dai punti di ingresso (Gadames per la rotta maliana, El-Gatrun per quella nigerina) fino alla città di Tripoli, da cui sono stati in ultimo indirizzati verso diversi punti di imbarco situati lungo la costa occidentale libica;

- tutti gli spostamenti erano sotto un controllo coordinato di una rete che si occupava di ogni singolo migrante dalla partenza fino all'imbarco;

- nessuno dei migranti poteva detenere il denaro sufficiente per il pagamento del viaggio;

- tra i costi di viaggio erano ricompresi:

- il pagamento delle estorsioni consumate dai militari maliani, burkinabé e nigerini ai danni dei viaggiatori a bordo dei mezzi pubblici nel primo tratto sub-sahariano;

- il pagamento del prezzo richiesto dai trafficanti libici per l'attraversamento degli altri due tratti attraverso il deserto e l'intero territorio libico;

- il pagamento avveniva mediante l'esercizio dell'estorsione ai danni delle famiglie nei paesi di origine o mediante lo sfruttamento del lavoro in con-

dizioni servili (e della prostituzione nei confronti delle donne nigeriane);

- a partire dalle cittadine di Gadames (sulla rotta maliana) e di Agadez (sulla rotta nigerina) i migranti pernottavano in strutture controllate dai trafficanti, denominate *foyers* o *ghettoes* a seconda della lingua coloniale di appartenenza;

- in territorio libico una rilevante quota delle persone sentite hanno subito la privazione della libertà tanto in strutture detentive, quanto in luoghi di concentramento privi di alcuna veste di ufficialità, in cui hanno subito torture, percosse da cui sono derivate anche lesioni permanenti, privazione dell'acqua e del cibo nonché di alcuna minima forma di igiene, ed hanno altresì assistito alla morte di molti altri internati;

- la quasi totalità ha avuto modo di assistere a contrattazioni con cui i **trafficienti** – di volta in volta dediti tanto al trasporto quanto all'internamento dei migranti – letteralmente **compravendevano persone ridotte in schiavitù** per poterne trarre profitto mediante la consumazione di estorsioni nei confronti dei parenti o lo sfruttamento servile;

- nessuno dei soci protetti dell'associazione Civitas e degli altri migranti sentiti ha riferito di aver visto cittadini libici imbarcarsi per fuggire dal proprio paese a causa degli scontri armati che ciclicamente si riattivano sul suo territorio;

- tutte le persone sentite sono state imbarcate su gommoni dalla costa libica e sono state recuperate in mare da naviglio militare o mercantile.

Il dato caratteristico delle quarantatré audizioni è il **luogo di destinazione** di questa lunga migrazione in mano ad un'organizzazione criminale tanto

capillare da poter coltivare contatti tra luoghi distanti migliaia di chilometri e mantenere altresì capacità intimidatoria nei confronti delle famiglie¹.

Tale luogo di destinazione non è una specifica meta, ma un **imprecisato luogo in mare aperto** dove i gommoni sono lasciati naufragare in attesa dell'arrivo dei vascelli delle NGOs che si occupano illecitamente del recupero e trasporto – cosa ben diversa dalla ricerca e soccorso – fino al territorio italiano, così alimentando il ritorno economico della tratta esercitata sul suolo africano.

Di qui la necessità dell'apporto agevolatore – consapevolmente agevolatore, come già ampiamente dedotto nelle denunce – delle NGOs e dei rispettivi equipaggi, in mancanza dei quali – lo si è visto nella tarda primavera del 2020 – devono necessariamente mutare le modalità di ultimazione delle operazioni di trasporto, sostituendo i gommoni con naviglio più stabile, in grado di raggiungere autonomamente le coste italiane (con conseguente sensibile aggravio di costi e dilazione di tempi per le organizzazioni criminali libiche).

Resta pur ferma la distinzione fondamentale che detta i confini dell'interessamento dell'associazione Civitas: l'ingresso di migranti clandestini di qualsiasi provenienza mediante mezzi di fortuna è cosa ben diversa dal **sistematico esercizio della tratta** utilizzando come **territorio di riferimento** quello di uno **Stato collassato** in cui sono ancora in corso **scontri armati**, di natura non si sa quanto bellica, piuttosto che più semplicemente criminale.

Solo quest'ultimo fenomeno, e non la clandestinità dell'immigrazione, è di interesse per l'associazione denunciante.

*

1 La testimonianza resa dai migranti è unanime nel descrivere la capillarità sul suolo africano della rete multinazionale e la gerarchia tra i diversi operatori del traffico di esseri umani.

Il testo delle denunce di cui si chiede l'archiviazione riporta, con le necessarie distinzioni da caso a caso, la descrizione degli elementi costitutivi del crimine di tratta e dei presupposti giuridici che caratterizzano le operazioni di soccorso in mare: non si pone qui certamente l'esigenza di ripetere le considerazioni ivi già svolte.

L'abnormità sia della fattispecie – del tutto anacronistica rispetto a conquiste sociali, politiche e giuridiche risalenti ormai quanto meno ad un paio di secoli – sia della reazione istituzionale alla stessa – una costante reiterazione da oltre sette anni almeno non consente certamente di trasformare per via consuetudinaria un abominio in un comportamento legittimo – ha fatto prendere coscienza a degli ormai attempati cittadini italiani – in buona parte, anche se non tutti, appartenenti al complemento e sensibili alla formula di un giuramento estratto dal dettato degli artt. 52 e 54 Cost. – della necessità e dell'importanza di un'assunzione individuale di scelte che si dissocino dal consueto “si è sempre fatto così”.

La difesa è stata svolta da comuni avvocati dediti a vicende di ordinaria quotidianità e privi di specifiche specializzazioni (fino a pochi anni fa sarebbe risultato del resto del tutto velleitario percorrere specializzazioni in diritto bellico e della navigazione al fine di contrastare condotte che anche nei secoli passati non interessavano direttamente e massicciamente come oggi il territorio europeo).

Il senso della denuncia e dell'odierna opposizione, dunque, è quello di svolgere da parte dei membri dell'associazione Civitas il proprio dovere di cittadini e sollecitare le Istituzioni all'adozione di misure di **fermo ed efficace**

contrasto alla tratta. Un fenomeno che vede come soggetti agenti anche cittadini europei, che svolgono vite ordinarie all'interno della società occidentale e non esclusivamente capi-banda africani che ben poca efficacia ricattatoria potrebbero esercitare nei confronti dell'Occidente se non fosse l'Occidente a dimostrare in primo luogo le proprie incertezze e contraddizioni.

In una prospettiva temporalmente e territorialmente più ampia, va in ultimo ricordato come la tratta non sia un semplice reato, ma un crimine: una condotta che anche la Comunità internazionale ha ritenuto di rilevanza ed ha inteso punire mediante uno strumento internazionale di carattere complementare.

È pur vero che la giurisdizione internazionale è un fenomeno di carattere più politico che giuridico; è pur vero che la cultura giuridica internazionale, ed anglosassone in particolare, manifesta caratteri di evidente arretratezza rispetto alla tradizione giuridica italiana, ma è altrettanto vero che condizionamenti politici precedenti hanno portato in passato ad inerzie il cui disvalore è rappresentato con un'espressione giornalistica alquanto efficace nel suo semplicismo: l'armadio della vergogna.

L'impegno odierno è quello di non ricalcare sentieri che non hanno certamente reso onore a chi li percorse.

*

TEMI DI INDAGINE

Per puro scrupolo difensivo si indicano di seguito i temi di indagine che dovrebbero essere percorsi dalla Procura nel caso di specie:

- innanzitutto l'accertamento dell'identità delle persone fisiche coinvolte

nelle operazioni di recupero e trasporto indicate nelle quattro denunce, nonché dei responsabili delle quattro NGOs che le hanno deliberate e degli ulteriori membri che hanno collaborato alle stesse da terra;

- la verifica della regolarità formale delle imbarcazioni e delle finalità della navigazione tra le acque libiche e quelle internazionali, ricordando come l'attività di ricerca e soccorso sia riservata dall'ordinamento marittimo internazionale (a partire dalla Convenzione di Montego Bay) al naviglio governativo non da guerra e solo eccezionalmente ed in condizioni di necessità a quello commerciale (che quindi non può incrociare tratti di mare al solo scopo della ricerca e soccorso di naufraghi);

- la verifica delle comunicazioni tra le imbarcazioni delle NGOs denunciate e le organizzazioni criminali libiche, mediante l'analisi dei tabulati telefonici e dei canali di comunicazione via radio;

- la verifica dell'impiego di sistemi di sorveglianza aerea e di comunicazione stabile via radio;

- la verifica delle comunicazioni con le Autorità militari e civili italiane, a partire dal Ministero della Difesa, per quanto concerne unità navali della Marina Militare e dell'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto concerne gli equipaggi della Guardia di Finanza, e – sopra tutti – con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto concerne le Autorità portuali e gli equipaggi della Guardia Costiera.

o o O o o

In ragione di fin qui esposto e dedotto, l'associazione non riconosciuta Civitas, in persona del presidente,

CHIEDE

- che il Giudice per le Indagini Preliminari, previa fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., rigetti la richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero ed indichi al medesimo i temi di indagine, fissandogli il termine entro cui provvedere ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., perché possa all'esito delle stesse formulare i capi di imputazione già evidenziati nelle quattro denunce, di cui è stata richiesta in questa fase l'archiviazione.

Milano, 8 novembre 2023

Giuseppe Pellegrino

(presidente dell'associazione Civitas)

Alberto Ferrari

(difensore)